

**REGOLAMENTO (CE) N. 1539/2002 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 2305/95 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2002.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽⁵⁾, fissa le modalità di applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto in tali accordi. Esso deve essere modificato per tener conto delle disposizioni relative ai prodotti a base di carni suine adottate con i regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1361/2002 e (CE) n. 1362/2002.
- (2) È necessario che, come i regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1361/2002 e (CE) n. 1362/2002, il presente regolamento sia applicabile con effetto dal 1° luglio 2002.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2305/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetto dal 1° luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.